

CONVENZIONE
PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'anno duemilaventisei, il giorno 01 del mese di luglio, tra i sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n.34, P. IVA n. 00805460870, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Salvatore Belfiore, nato a Catania il 29/11/1966 C.F. BLFSVT66S29C351L, qui di seguito denominata "Gestore",

E

Il Dott. Domenico Aliberti nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Sant'Alessio, di seguito denominato semplicemente "Comune",

Premesso che

- la Sicula Trasporti S.p.a., svolge l'attività, tra le altre, di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe;
- con D.R.S. 1004/2009 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento- attraverso biostabilizzazione- della matrice organica del RSU;
- con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;
- con D.D.S. n. 258 del 07.04.2023 - la cui reviviscenza è conseguenziale al D.D.G. n. 342 del 19.03.2025 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che ha annullato il D.D.S. n. 1102 del 21.06.2024, che a sua volta aveva annullato il primo – che ha stabilito che *"nelle more della definizione del riesame, il D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 e ss.mm.ii. e il D.R.S. n.1004 del 01.10.2009 e ss.mm.ii. rilasciati alla Sicula Trasporti S.p.A. vengono integrati con l'inserimento dell'autorizzazione alle operazioni di recupero R1, R12 R13, laddove mancanti"*;
- il Comune è stato autorizzato, con D.D.G.389 del 27.03.2025 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 27.03.2025 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche;
- i bacini di discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi siti in Catania/Lentini, Contrada Grotte S. Giorgio, sono esauriti avendo raggiunto la massima capienza, sicché da settembre 2021 è stato e sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati presso l'impianto di TMB anzidetto, con inevitabile aumento delle tariffe - quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dagli impianti terzi, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti S.p.A.
- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di pretrattamento e avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

Stipulano e Convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani (codice CER 20 03 01), non pericolosi, raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe. La Sicula Trasporti provvederà al successivo conferimento dei decadenti presso le discariche per rifiuti non pericolosi e/o impianti di recupero che si rinverranno sia in ambito regionale, che nazionale e/o estero. Il conferimento è autorizzato dal 01.07.2026 al 31.12.2026, e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

Art. 3 - Conferimento

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (CER 200301) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005, come novellato dal D.M. del 27 settembre 2010, dal D.M. del 24/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone e/o cose nonché tenuto al pagamento delle penali siccome appresso specificato.

Il Comune, con la sottoscrizione della presente, prende atto che presso l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) verrà a breve installato e sarà operativo un sistema di sorveglianza radiometrica costituito da portale fisso, collocato in corrispondenza dell'accesso/pesa, finalizzato al controllo radiometrico degli automezzi carichi di rifiuti in ingresso e alla individuazione di eventuali sorgenti o materiali radioattivi presenti nel carico, secondo la procedura operativa interna dell'Impianto.

Tutti gli automezzi utilizzati dal Comune per il conferimento dei rifiuti all'Impianto saranno obbligatoriamente sottoposti al transito attraverso il suddetto portale radiometrico.

In caso di rilevazione, da parte del portale radiometrico, di un'anomalia rispetto al fondo naturale, confermata da successivo transito di verifica, il conferimento del carico sarà immediatamente sospeso e sarà fatto espresso divieto di procedere allo scarico dei rifiuti nell'area di ricezione o sulle linee di trattamento. Il mezzo sarà trasferito, sotto la direzione del Gestore, nell'apposita area di quarantena radiometrica aziendale, delimitata e interdetta al personale non autorizzato, in attesa degli ulteriori accertamenti da parte dell'Esperto di Radioprotezione (EDR) incaricato dal Gestore e/o degli enti competenti.

Il Comune riconosce e accetta che restano integralmente a proprio carico, obbligandosi a rimborsarli al Gestore a semplice richiesta scritta, corredata da idonea documentazione giustificativa, fatto salvo il maggior danno, tutti gli oneri, costi e spese derivanti o

connessi al rinvenimento di sorgenti o materiali radioattivi nel carico conferito – ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i costi per l'intervento e le attività dell'Esperto di Radioprotezione (rilievi strumentali, caratterizzazione radiologica, redazione di relazioni e prescrizioni operative);
- i costi di fermo mezzo e di occupazione dell'area di quarantena radiometrica, nonché gli eventuali maggiori oneri organizzativi del Gestore connessi alla gestione dell'emergenza, che potranno variare da €100,00 a €200,00 al giorno a seconda della tipologia e delle dimensioni del mezzo di conferimento;
- i costi per l'eventuale custodia prolungata in quarantena sino al decadimento naturale del radionuclide, ovvero per il respingimento del carico, il suo ritiro, il trasporto alternativo e lo smaltimento presso impianti idonei;
- gli oneri e le spese connesse alle comunicazioni e notifiche agli enti competenti (Prefettura, ARPA, ASL/ATS, ecc.) e agli eventuali accertamenti ispettivi da questi svolti, che possono quantificarsi in €200,00 ad intervento, salvo sempre il maggior costo;

Resta in ogni caso inteso che:

- a) in caso di conferma della presenza di radionuclidi nel carico, il Gestore è sin d'ora autorizzato a rifiutare il conferimento, a mantenere il veicolo in quarantena per il tempo ritenuto necessario dall'EDR, ovvero a disporre il respingimento del carico secondo le disposizioni dell'EDR e/o degli enti competenti;
- b) il Comune è responsabile, nei confronti del Gestore e dei terzi, di ogni danno diretto o indiretto, materiale o immateriale, derivante dalla presenza di sorgenti o materiali radioattivi nei rifiuti conferiti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la contaminazione di impianti, attrezzature o flussi di uscita, i costi di bonifica, decontaminazione, fermo impianto e mancata produzione;
- c) il Comune si impegna a collaborare con il Gestore e con l'EDR, fornendo tutte le informazioni richieste in merito alla provenienza del rifiuto, alla filiera di raccolta e ai soggetti coinvolti, e a tenere indenne e manlevare il Gestore da qualunque contestazione, sanzione o richiesta avanzata da autorità pubbliche o terzi in relazione alla presenza di radioattività nei rifiuti conferiti.

Art. 4 – Diritti/Obblighi del Gestore

Il gestore, fermo quanto previsto al punto 3, si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare ed avviare a recupero o a smaltimento i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità.

In fase di accettazione dei rifiuti, il Gestore, dopo aver proceduto al controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti ed alla verifica della conformità delle caratteristiche degli stessi indicate nel formulario di identificazione, effettuerà una ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti nel TMB prima e dopo lo scarico, al fine di accertare la presenza di materiali non conformi e/o non trattabili, fra i quali si evidenziano come esempio, non esaustivo, copertoni, materassi, percentuale di frazione organica superiore al 30%, ingombranti ed altro. Qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare in parte non conforme, si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale". Se invece dalla medesima verifica dovesse risultare in toto non conforme il carico sarà respinto, annotandolo su formulario e su specifico "verbale di non conformità".

Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Comune sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni contenute al successivo art. 10 - Penali.

Il gestore, inoltre, potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato del Comune o del soggetto affidatario del servizio di raccolta, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente all'accertamento.

L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, comunque addebitando al *Comune* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento. Nell'ipotesi di irregolarità si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale" ovvero un "verbale di non conformità", siccome già sopra detto, con le dette conseguenze.

Art. 5 Modalità di conferimento

I rifiuti, per come individuati all'Art. 3 del presente, devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso saranno ammessi i soli automezzi delle imprese in possesso di valida iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, mentre non saranno ammessi automezzi sprovvisti di regolare FIR.

I conferimenti sono ammessi esclusivamente durante gli orari di apertura specificati al successivo art. 7 e in presenza del personale addetto del Gestore, che provvederà a regolare l'accesso dei mezzi ed a controllare le operazioni di scarico. I mezzi all'interno dell'impianto dovranno procedere a passo d'uomo e seguire tutte le indicazioni e regolamentazioni della segnaletica orizzontale e verticale così come dei regolamenti o delle procedure interne aziendali.

Il *Comune* si impegna a fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) o di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore* da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali documenti, il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con compiti di referente del Gestore per le attività di organizzazione dei conferimenti presso l'impianto e di tutte le attività connesse.

Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto dal responsabile o da un delegato, dotato di idonei poteri, del Comune o del soggetto affidatario del servizio di gestione della raccolta, un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.

Il Gestore impedirà l'accesso degli automezzi che non rispetteranno le disposizioni di sicurezza dell'Impianto.

Art. 6 - Manleva

Il Comune si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto. All'uopo, il Comune si obbliga a verificare che il personale ed i mezzi delle ditte da esso incaricate siano costantemente coperti da adeguate polizze assicurative, idonee a coprire i danni cagionati a terzi, anche in luogo privato, ivi incluso il *Gestore*.

Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e da ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si precisa che è esclusivo onere del Comune verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del relativo personale che svolgerà per suo conto il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nell'Impianto; che in egual maniera è onere del Comune informare tale impresa circa le modalità di conferimento e/o dei relativi Regolamenti o procedure del Gestore.

Art. 7 – Orari di conferimento

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi (ivi non comprendendosi le domeniche), siccome stabilito all'art. 9 della presente convenzione.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.00
- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

È espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni e di domenica.

Eventuali accessi fuori orario e di domenica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, che ciò discrezionalmente valuterà in funzione delle proprie esigenze organizzative. In tale ipotesi si applicherà la maggiorazione per le festività.

In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax e/o pec dal Gestore.

Per motivi di sicurezza o specifiche esigenze operative resta in ogni caso facoltà del Gestore, previa comunicazione preventiva a mezzo fax e/o pec al Comune, di modificare o limitare gli orari previsti per il conferimento.

Art. 8 – Proprietà dei rifiuti conferiti

I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

Art. 9 - Tariffa

La Tariffa, in considerazione della necessità di conferire i rifiuti presso le altre discariche e/o impianti di recupero presenti sul territorio regionale e/o nazionale e/o estero, è di **€340,00**, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferita cod. EER 20 03 01, determinata applicando il seguente calcolo:

- Tariffa TMB (applicata sulle tonnellate conferite in impianto) +
- Costo di recupero/smaltimento ottenuto moltiplicando:
 - quantità di rifiuti conferiti dal singolo comune, ridotti dopo il trattamento meccanico biologico,
 - prezzo di recupero/smaltimento derivante dalla media ponderata ottenuta dal prodotto degli effettivi conferimenti effettuati presso l'impianto di destinazione, per il relativo costo +
- Spese trasporto +
- Spese fisse e percentuale di ricavo del Gestore
- Il tutto oltre IVA

Il tutto per i giorni feriali

Per i giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40% della tariffa applicata.

Si precisa che la suddetta tariffa potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione in dipendenza delle località ove potranno essere avviati i rifiuti trattati presso il TMB, della quantità di rifiuti da recuperare/conferire e delle tariffe che applicheranno gli impianti a Sicola Trasporti. L'amministrazione comunale sottoscrivente ciò espressamente accetta.

L'Amministrazione comunale è obbligata ad adottare le necessarie determinazioni, dotate di relativi pareri di regolarità contabile ed attestazioni di copertura finanziaria, di assunzione preventiva dell'impegno di spesa per le somme necessarie a coprire i costi derivanti dalla presente convenzione.

L'Amministrazione è obbligata ad adottare ciascun provvedimento di impegno di spesa almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente impegno di spesa.

In difetto dell'adozione dell'atto di impegno di spesa nei termini sopra indicati, il Gestore ha la facoltà di sospendere, senza preavviso, la presente convenzione, cessando le relative attività di trattamento e smaltimento.

Art. 10 – Penali

Nell'ipotesi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, e per i primi cinque “*Verbali di conformità parziali*” ovvero “*Verbali di non conformità*” sottoscritti nel medesimo mese solare, il Gestore si limiterà a ribaltare al Comune i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, ed applicherà una penale, per concorso spese nelle attività necessarie alla gestione della non conformità (totale o parziale), pari ad €100,00 (cento/00 euro) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, che il Comune si impegna ad pagare secondo quanto stabilito al presente articolo.

Dal sesto “*Verbale di conformità parziale*” ovvero “*Verbale di non conformità*” sottoscritto nel medesimo mese solare, il Gestore oltre a ribaltare al Comune i

costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e ad applicare una penale pari ad € 100,00 (*cento/00 euro*) per ogni singolo "*Verbale di conformità parziale o di non conformità*", respingerà il carico. Sarà data notifica delle ripetute conformità parziali o vero non conformità agli organi di controllo e i conferimenti saranno sospesi finché non perverrà dal Comune una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per la soluzione delle criticità. Diversamente, il Gestore avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. A tal fine, le Parti convengono che l'inadempimento da parte del Comune, come indicato al presente comma, sarà da considerare in ogni caso di notevole importanza.

Il corrispettivo dovuto in virtù di quanto previsto nei commi che precedono sarà fatturato dal Gestore al Comune, e dovrà essere pagato entro i termini stabiliti nei successivi articoli.

A maggior chiarimento di quanto sopra pattuito, le Parti convengono espressamente che, ai fini delle penali previste dal presente articolo, il conteggio dei "*Verbali di conformità parziale*" ovvero "*Verbali di non conformità*" verrà azzerato al termine di ogni mese solare.

Art. 11 - Pagamenti

La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 30 giorni dall'emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, calcolati sull'importo lordo della fattura non pagata *la facoltà di sospensione del servizio da parte del gestore costituendo il mancato pagamento grave inadempimento ed il termine essenziale nell'interesse del Gestore, nonché, previa diffida ad adempiere con termine di 15gg., di risolvere il contratto. Ai fini della valutazione della decisione di sospendere il servizio o risolvere il Contratto* ai sensi del presente comma, il Gestore potrà – se del caso – considerare l'esistenza di pregressi inadempimenti del Comune. In ogni caso, la condotta tenuta dal Gestore nei confronti di altri Comuni diversi dal sottoscrittore del presente Contratto non vincola in alcun modo il Gestore.

Art. 12 – Cessazione delle attività.

È patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di trattamento a seguito di chiusura dell'impianto o di provvedimento della competente Autorità, o gli altri suindicati Gestori dovessero revocare la propria disponibilità al conferimento presso i propri impianti e/o dovessero risolvere il contratto per qualsivoglia motivo, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che il Comune potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione. Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione al Comune, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il Gestore, inoltre, si riserva il diritto di risolvere il contratto laddove dovesse ridurre, per non avere individuato impianti terzi ove recuperare/conferire i rifiuti trattati presso il TMB, i quantitativi di rifiuti in ingresso presso il proprio impianto di trattamento.

Art. 13 – Sospensione delle attività

Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche (anche manutenzione straordinaria) o economiche ovvero in ipotesi di disposta sospensione del conferimento presso i suindicati impianti terzi o a suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza, con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune.

Art. 14 – Risoluzione di diritto.

L'inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 e 11 costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d.lgs. 22/1997, dal d.lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il *Comune* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

Art. 17 – INFORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il Gestore è iscritto alla c.d. White List e che comunque sta operando in virtù della previsione del Decreto antimafia essendo la società sottoposta a confisca di primo grado da parte del Tribunale di Catania.

Art. 18 – MODELLO EX D. LGS. 231/2001

Il *Comune* dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 della Sicula Trasporti S.p.A. la cui Parte Generale, la Parte Speciale e il Codice di Condotta sono rinvenibili sul sito.

Art. 19– Registrazione

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

Art. 20 – Foro e comunicazioni

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate ovvero via pec.

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Art. 21 – allegati

Costituiscono allegato al presente da fare pervenire sottoscritti inderogabilmente contestualmente alla presente convenzione:

ALLEGATO A) - PROCEDURA SICUREZZA MODALITA' DI CONFERIMENTO

ALLEGATO B) - INFORMATIVA RISCHI AZIENDALI

ALLEGATO C) – **DETERMINA IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SERVIZIO E SPESA CON PAREREDÌ REGOLARITÀ CONTABILE**

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli articoli: Art. 3 – Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6 – Manleva; Art. 7 – Orari di conferimento; Art. 9 – Tariffa - Modifica; Art. 10 – Penali; Art. 11 – Pagamenti; Art. 12 – Cessazione delle attività; Art. 13 – Sospensione delle attività; Art. 14 – Risoluzione di diritto.

COMUNE

SICULA TRASPORTIS.P.A.